

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO AL PERSONALE DELL'AZIENDA DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE E DEI COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha ad oggetto la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche espletate dal personale interno in attuazione dell' art 113 c.3 del D.Lgs 50/2016 e.s.m.i. e la disciplina dei compensi professionali per l'avvocatura interna in applicazione dell'art. 9 D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, e successivi aggiornamenti, modifiche e integrazioni.

I criteri e le modalità di costituzione, accantonamento ripartizione e liquidazione delle risorse destinate agli incentivi per funzioni tecniche sono disciplinati dal Capo I del presente Regolamento. I presupposti, la quantificazione e le modalità di ripartizione dei compensi professionali per gli avvocati interni sono disciplinati dal Capo II del presente Regolamento.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

Codice degli appalti: le disposizioni di cui al D. Lgs 50/2016 e.s.m.i.;

Incentivi per funzioni tecniche: i compensi previsti dall'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 per lo svolgimento di funzioni tecniche relative all'espletamento di lavori, servizi e forniture.

Funzioni Tecniche: le funzioni inerenti le seguenti attività:

- _ attività di programmazione della spesa per investimenti;
- _ attività di valutazione preventiva dei progetti;
- _ attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara;
- _ attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
- _ attività di responsabile unico del procedimento;
- _ attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- _ attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- _ attività di collaudatore statico.

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): il Responsabile o il dipendente nominato ai sensi della vigente normativa cui è attribuita la competenza della singola procedura di appalto.

E' responsabile per le fasi:

- della programmazione;
- della progettazione;

- dell'affidamento;
- dell'esecuzione.

Responsabile dell'esecuzione del contratto/Direttore dell'esecuzione: Dipendente individuato in base alla professionalità necessaria, preposto alla verifica della qualità delle prestazioni caratterizzanti l'esecuzione dei contratti di servizi e forniture.

Direttore dei lavori: Dipendente tecnico dotato di idonea professionalità in relazione ai controlli da effettuare.

Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione: dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e di attestati di frequenza necessari in base alla vigente normativa.

Collaudatore amministrativo: dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e di adeguata professionalità.

Collaudatore statico: dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Fondo di incentivazione per le funzioni tecniche : Il fondo previsto dall'art. 113 c. 2 del D.lgs. 50/2016 costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio.

Compensi professionali avvocati: i compensi di cui alla Legge n. 247/2012 spettanti agli avvocati dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni calcolati secondo il Regolamento Ministeriale vigente (D.M. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato con D.M. 8/03/2018 n. 37) disciplinati dall'art. 9 del Decreto Legge 24 Giugno 2014 n.90 convertito con modificazioni dalla Legge n. 114 dell' 11 Agosto 2014

Avvocati interni: dipendenti iscritti nell'elenco speciale dell'Albo degli avvocati di cui all'art. 3 c. 4 del R.D.L. n. 1578/1933 con esercizio limitato agli affari dell'ASP "Reggio Emilia Città delle Persone"

Capo I

DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI COSTITUZIONE, ACCANTONAMENTO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

ART. 3 ATTIVITA' DESTINATARIE DI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

Le attività oggetto della ripartizione del Fondo previsto dall'art. 113, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono quelle previste per la realizzazione di opere o lavori pubblici affidati in appalto in conformità al Codice degli appalti e la cui regolarità sia attestata mediante apposito certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Sono altresì comprese nel presente Regolamento gli appalti di servizi e forniture di beni in cui, per come statuito dal comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017, è nominato un direttore di esecuzione e che richiedano un piano di intervento e un capitolato di appalto.

Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi le forniture di acquisto di beni di consumo, le forniture attraverso centrali di committenza, le manutenzioni ordinarie e, in generale, tutti gli interventi relativi a lavori, forniture e servizi, eseguiti senza la predisposizione di alcun elaborato tecnico, ossia su semplice richiesta di preventivo.

ART.4 - FIGURE DESTINATARIE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

I soggetti beneficiari degli incentivi per funzioni tecniche sono individuati nei dipendenti dell'ASP " Reggio Emilia Città delle Persone " che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:

- a) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice degli appalti, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;
- b) nel personale incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
- c) nel Responsabile Unico del Procedimento;
- d) nei collaboratori del Responsabile Unico del Procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità.

Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art. 5 del presente regolamento, sia ricoperto da personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.

ART. 5 - COSTITUZIONE E FINANZIAMENTO DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE

Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio.

L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 5, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri riflessi a carico dell'Azienda e dell'IRAP.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto, da parte dell'azienda, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico, nonché all'eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24.6.1997 n. 196 ovvero per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli Istituti scolastici superiori. Alla destinazione di dette risorse provvede il Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore.

L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento alle opere o lavori pubblici:

- a) per opere e lavori di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 ed inferiore ad Euro 500.000 il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;
- b) per opere e lavori di importo compreso tra Euro 500.000 ed Euro 1.500.000 il fondo è pari all'1,5% dell'importo a base di gara;
- c) per opere e lavori di importo superiore a Euro 1.500.000 il fondo è pari all'1% dell'importo a base di gara;

L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento ai servizi o forniture:

- a) per servizi o forniture di importo superiore a 10.000,00 e fino a € 40.000,00 il fondo è pari al 0 % dell'importo a base di gara;
- b) per servizi o forniture di importo superiore a 40.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria il fondo è pari all'2% dell'importo a base di gara;
- c) per servizi o forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria il fondo è pari all'1% dell'importo a base di gara;

Il Fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio individuato con la determinazione a contrarre.

L'importo dell'incentivo indicato nel quadro economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificassero dei ribassi. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un'attività di verifica della progettazione o direzione lavori o responsabilità di procedimento ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.

Art. 6 – AFFIDAMENTO INCARICHI DI FUNZIONI TECNICHE

L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato con provvedimento formale del Dirigente Area Risorse, individuando le figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione, alla realizzazione e al controllo dell'opera, lavoro, fornitura o servizio.

L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno e le aliquote del fondo spettanti.

Il Dirigente Area Risorse può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento, il Dirigente Area Risorse accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota di fondo spettante, in correlazione alle prestazioni espletate ed alla causa della modifica o della revoca. Gli incarichi dovranno essere svolti all'interno del normale orario di lavoro.

ART. 7. RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE

Il Dirigente Area Risorse opera la ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, nelle percentuali di seguito riportate (rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti):

Prestazioni eseguite	Quota % del Fondo
Programmazione della spesa per investimenti	10%
Valutazione preventiva dei progetti	5%
Redazione e controllo delle procedure di gara (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, ecc.) di cui Al R.U.P. 15% Ai Collaboratori amministrativi e tecnici del servizio con espressa responsabilità 5%	20%
Predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	5%

Responsabile Unico del Procedimento	25%
Direzione lavori/Direzione dell'esecuzione di cui al Direttore dei lavori 20% al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 4%	25%
Collaudo Tecnico-Amministrativo ovvero di verifica conformità o certificato di regolare esecuzione/collaudo statico	10%
Totale	100% (dell'80%)

Le quote parti del Fondo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Azienda costituiscono economie.

ART. 8 - ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITÀ E LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

La corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche è disposta dal Dirigente Area Risorse, sulla base di una relazione predisposta dal Responsabile del procedimento, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai medesimi e del rispetto dei tempi e dei costi previsti. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state correttamente svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo nei valori previsti. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'azienda, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui all'art. 5 del presente regolamento.

La liquidazione delle quote parti di incentivo riferite alle fasi di programmazione, verifica dei progetti e affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture è effettuata successivamente all'avvio della procedura di gara di appalto, coincidente con la pubblicazione del bando di gara o l'invio delle lettere di invito.

La liquidazione delle quote parti di incentivo riferite alla fasi di esecuzione e collaudo o verifica di conformità di appalti di lavori, servizi e forniture è effettuata successivamente all'approvazione del

certificato di collaudo o di regolare esecuzione per i lavori o della verifica di conformità per i servizi e forniture.

ART. 9 - EVENTUALE RIDUZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura, oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, senza comprovati motivi d'ufficio, il dirigente dell'Area Risorse dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo i seguenti criteri:

- a) nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo o dei disciplinari inerenti servizi e forniture, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi;
- b) nel caso in cui non vengano rispettati i termini previsti per la conclusione/erogazione delle attività, l'incentivo spettante è ridotto nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 106, comma 1, del Codice dei contratti.

In ogni caso previsto al comma 1, le somme che residuano costituiscono economie.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

Capo II

DEFINIZIONE DEI PRESUPPOSTI, QUANTIFICAZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI INTERNI

ART. 10 ATTIVITA' DESTINATARIE DI COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATI

I compensi professionali di cui alla Legge n. 247/2012 secondo il Regolamento Ministeriale vigente, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.M. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato con D.M. 8/03/2018 n. 37), sono dovuti agli avvocati interni all'Azienda iscritti nell'elenco speciale dell'Albo degli avvocati di cui all'art. 3 c. 4 del R.D.L. n. 1578/1933. Le spese di iscrizione dell'avvocato nell'elenco speciale sono a carico dell'Azienda.

ART. 11 PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO DEI COMPENSI PROFESSIONALI

I compensi di cui all'art. 10 sono dovuti solo a seguito di pronunce giurisdizionali favorevoli all'ASP, emesse nelle cause in cui l'avvocato interno sia formalmente costituito in rappresentanza e difesa dell'Azienda.

Per “pronuncia *favorevole all'Azienda*” si intendono tutti i provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Azienda e, comunque denominati in relazione alla legge vigente al momento della liquidazione, anche secondo l'interpretazione della giurisprudenza al tempo prevalente (sentenze definitive e non definitive, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione) resi in giudizi a cognizione piena, sommaria o cautelare, in qualunque stato e grado, da qualunque autorità giurisdizionale, dal Capo dello Stato e da collegi arbitrali, che prevedano il rigetto integrale delle azioni promosse contro l'Azienda ovvero l'accoglimento integrale delle azioni promosse dall'Azienda, compresi i casi di transazione dopo sentenza favorevole.

Sono altresì considerati favorevoli i provvedimenti giudiziali che, pur non pronunciandosi sul merito della controversia, definiscono le liti passive dichiarando la nullità, l'inammissibilità, l'improcedibilità o la irricevibilità del ricorso e della domanda, la carenza di giurisdizione o di competenza del Giudice adito, l'estinzione o la perenzione del giudizio.

Infine, si considerano favorevoli i provvedimenti che definiscono le liti attive dichiarandone l'estinzione o la improcedibilità per cessazione della materia del contendere o per sopravvenuto difetto di interesse ove la posizione giuridica o dedotta in giudizio dall'Azienda rimanga integra, anche quando i legali abbiano reciprocamente accettato la compensazione delle spese e competenze del giudizio, salvo che tali provvedimenti giurisdizionali conseguano a provvedimenti di autotutela ovvero emessi tardivamente.

Le ordinanze del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari del giudizio in senso favorevole all'Azienda sono equiparate alle sentenze favorevoli e costituiscono titolo al compenso professionale, sempreché non vengano annullate dal giudice d'appello.

I compensi sono dovuti sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali in cui la controparte dell'ASP è condannata al pagamento delle spese del giudizio per la parte recuperata, sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali che, pur favorevoli all'ASP, dispongono la compensazione totale o parziale delle spese di giudizio tra le parti.

ART. 12 – CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DEI COMPENSI.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 commi 3 e 5 della legge n. 114/2014 nelle ipotesi di pronuncia favorevole con recupero anche parziale delle spese a carico delle controparti i compensi sono devoluti in ragione della minor somma tra quella derivante dall'applicazione dei valori minimi previsti dalla tariffa professionale e quella stabilita nel provvedimento giurisdizionale. All'ASP

spetta il rimborso delle spese generali nella misura fissa del 7 %.

Ai sensi dell'art 9 comma 6 della Legge 114/2014 nelle ipotesi di pronuncia favorevole e pronunciata compensazione delle spese ivi comprese quelle di transazione dopo sentenza favorevole all'avvocato sono corrisposti i compensi professionali determinati secondo i valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. N. 55/2014 decurtati del 50 % previa predisposizione di apposita nota a cura del legale incaricato.

Per le cause di valore determinato che, in base a motivata valutazione presentano particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero o la complessità delle questioni giuridiche trattate e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili per l'Azienda anche di carattere patrimoniale, gli importi indicati nelle tabelle ministeriali possono essere aumentati fino al 40 %.

Nel caso in cui la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Azienda siano affidate integralmente ad Avvocati esterni nulla è dovuto all'avvocato interno.

Nel caso di associazione alla difesa di uno o più avvocati esterni che abbiano ricevuto un mandato congiunto con l'avvocato interno all'Azienda ed abbiano effettivamente partecipato alla impostazione della difesa, alla redazione degli scritti difensivi e alla discussione della causa, l'ammontare dei compensi professionali spettanti all'avvocato interno è ridotto nella ulteriore misura del 50 %. Non costituisce associazione alla difesa il mandato congiunto rilasciato a uno o più avvocati esterni per esigenze di domiciliatura della causa cui consegua la mera sottoscrizione degli atti o la mera presenza alle udienze.

I compensi professionali sono liquidati in relazione ad ogni singolo grado di giudizio indipendentemente dalla proposizione o dall'esito di eventuali impugnazioni.

I compensi vengono corrisposti dall'Azienda entro il 30 giugno dell'anno successivo all'emissione del provvedimento del Giudice sulle spese di lite. I compensi spettanti per i provvedimenti giurisdizionali favorevoli con recupero delle spese legali sono liquidati a seguito della riscossione della relativa entrata. La liquidazione dei compensi viene effettuata dal Direttore sulla base di note specifiche redatte per ciascun giudizio per cui siano maturati i compensi e sottoscritte dall'avvocato interno.

I compensi professionali sono attribuiti in modo che quanto erogato all'avvocato non superi l'equivalente del suo trattamento economico complessivo ex art. 9 comma 7 del D.L. 90/2014 o l'eventuale diverso tetto stabilito dalla normativa vigente al momento della liquidazione, fermo restando il limite di cui al comma 1 del medesimo articolo.

ART. 13 – CRITERI DI EROGAZIONE DEI COMPENSI.

L'erogazione dei compensi viene operata previa valutazione del rendimento individuale dell'Avvocato e della diligenza e puntualità dimostrate negli adempimenti processuali, così come

desumibili dal provvedimento giurisdizionale che ha definito la vicenda processuale. provvedendo a eventuale decurtazione del compenso nelle seguenti ipotesi:

- ✓ mancato rispetto dei termini processuali con conseguenti decadenze o preclusioni o comunque effetti pregiudizievoli per l'Azienda: riduzione del 100%
- ✓ mancata partecipazione ad udienze in riferimento alle udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili: riduzione dell'80%

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 14 FINANZIAMENTO DELLE RISORSE

Le risorse destinate alla remunerazione delle attività contemplate dal presente Regolamento rientrano all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 67 , comma 3, lett. c), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 21/05/2018.

Art. 15 COMPATIBILITÀ CON ALTRE FORME DI INCENTIVO

Gli incentivi per le funzioni tecniche di cui al Capo I e i compensi professionali di cui al Capo II del Presente Regolamento sono cumulabili con altre forme di incentivazione della produttività e con ogni altra forma di compenso accessorio al personale ivi compresa la retribuzione di risultato per l'incarico di Posizione Organizzativa.

Capo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente regolamento si applica per quanto concerne gli incentivi per funzioni tecniche di cui al Capo I alle attività svolte a decorrere dal 20.4.2016, data di entrata in vigore del D.lgs. 50/2016. Per tutte le attività tecniche compiute dal 11.08.2014 al 19.04.2016, per le quali, sulla base della normativa in vigore nel periodo, sussistano specifici accantonamenti risultanti dalla contabilità e riferiti ad atti adottati, i compensi verranno invece liquidati nelle seguenti percentuali:

- a) 20% del fondo: da destinare all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie a favore di progetti per l'innovazione e l'accrescimento dell'efficienza dell'Azienda e dei servizi ai cittadini
- b) 16% del fondo al responsabile unico del procedimento;
- c) 28% del fondo al progettista o ai progettisti che sottoscrivono il progetto, assumendone la responsabilità professionale;
- d) 20% del fondo al direttore dei lavori;
- e) 6% del fondo al collaudatore tecnico- amministrativo o certificatore della regolare esecuzione dei lavori;

- f) 3% del fondo al coordinatore per la progettazione;
- g) 3% del fondo al coordinatore per l'esecuzione;
- h) 4% del fondo a coloro che, con il grado di collaboratori, partecipano alla redazione del progetto ad alla direzione lavori;

La quota del fondo di cui alla lett. c) è ulteriormente suddivisa in base al seguente criterio:

- a) 25% per la redazione del progetto preliminare;
- b) 50% per la redazione del progetto definitivo;
- c) 25% per la redazione del progetto esecutivo.

Per quanto concerne i compensi professionali di cui al Capo II il presente Regolamento si applica ai compensi relativi a sentenze o analoghi provvedimenti depositate dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014, con eccezione dei compensi relativi a sentenze o analoghi provvedimenti con spese liquidate depositate prima dell'entrata in vigore della predetta normativa che verranno erogati negli importi effettivamente incassati dalle parte soccombenti .